

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

| | |
|----------------|---|
| (MI) LAPERTOSA | Presidente |
| (MI) STELLA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) DENOZZA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) FERRETTI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) PERSANO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore DANIELE PERSANO

Seduta del 30/03/2021

FATTO

Nel presente procedimento la parte ricorrente afferma di aver stipulato con l'intermediario il contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio n. ***840, con decorrenza da giugno 2014. Dopo il pagamento di 37 rate, la cliente cessava la propria attività lavorativa, con conseguente versamento del TFR in favore dell'intermediario. Ciò comportava l'estinzione anticipata del finanziamento, con un credito di euro 312,88 a favore della cliente.

In sede di reclamo, la cliente contestava la correttezza dei calcoli effettuati nel conteggio estintivo e chiedeva la restituzione delle quote incassate in eccedenza rispetto al credito vantato dall'intermediario. L'intermediario, pur riconoscendo un credito di euro 424,58, subordinava l'erogazione della somma alla firma di una transazione, che la cliente non accettava.

Riguardo all'importo di euro 312,88, lo stesso intermediario ne ha riconosciuto la spettanza, subordinandone il pagamento alla sottoscrizione di una quietanza liberatoria.

Afferma, inoltre, che alla 37^a rata residuavano interessi per euro 4.304,34. Considerando che il conteggio prevedeva uno storno di soli euro 793,73, chiede il pagamento di ulteriori euro 3.510,61.

Infine, dev'essere rimborsata anche la quota non maturata di commissione intermediario per € 1.389,16 e provvigioni agente (commissioni di distribuzione) per € 617,52.

Il tutto oltre interessi dal reclamo.

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario chiede il rigetto del ricorso sulla scorta delle argomentazioni che seguono.



Preliminarmente, l'intermediario esclude l'applicabilità al caso di specie della c.d sentenza Lexitor.

In ogni caso, rileva che il contratto sottoscritto dal cliente contiene una chiara ripartizione dei costi upfront e dei costi recurring e, inoltre, il contratto indica anche il criterio di rimborso degli oneri ripetibili: "pro quota, secondo la curva degli interessi".

Quanto al rimborso degli interessi, conferma la correttezza di quanto corrisposto in sede di conteggio estintivo. Ciò in quanto l'estinzione tramite versamento del TFR ha determinato la riduzione del capitale residuo da euro 16.431,78 a euro 7.583,15 e la conseguente rimodulazione del piano di ammortamento da 120 a 71 rate. Pertanto, al momento dell'estinzione del finanziamento risultavano 37 rate scadute e 34 residue. L'importo versato corrisponde quindi alla quota interessi su ciascuna delle 34 quote mancanti.

Con riferimento agli oneri commissionali, il cliente ha già ricevuto il rimborso degli oneri *recurring* in sede di conteggio estintivo, per euro 441,03 a titolo di rimborso della commissione a favore dell'intermediario ed euro 14,00 a titolo di rimborso della quota non maturata di comunicazioni periodiche.

Non sono, invece, ripetibili le commissioni di distribuzione in quanto riferite ad attività preliminari alla stipula del finanziamento e percepite da un soggetto terzo (l'intermediario del credito).

Per quel che riguarda l'eccedenza del TFR, la somma di euro 312,88 è stata già corrisposta a mezzo di assegno circolare (circostanza confermata dalla ricorrente).

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla restituzione delle commissioni e degli oneri non corrisposti in sede di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio.

Tale restituzione è prevista dall'art. 125-*sexies* TUB, norma la cui natura imperativa, quindi non derogabile dalle parti, è stata a più riprese affermata dall'ABF (cfr., tra le moltissime, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10035/2016).

Deve questo Collegio fare presente che il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità secondo il criterio proporzionale *ratione temporis* degli oneri che maturano nel corso dell'ammortamento del finanziamento (c.d. *recurring*) e della non rimborsabilità dei costi *up front*, in quanto volti a retribuire attività che si esauriscono nella fase genetica del rapporto, è da considerarsi superato in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18. In tale sentenza la Corte ha statuito che *"occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

A seguito di tale sentenza, nella Decisione n. 26525/2019 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*

- *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve*



essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, si argomenta per tale fattispecie che: *"non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art. 125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.*

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".

Con riguardo ai ricorsi già decisi e/o pendenti, nella pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019 sono enunciati i due principi:

- *"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".*
- *"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".*

Il Collegio ha precisato che se nel primo ricorso il cliente ha chiesto soltanto il rimborso di costi *recurring* deve comunque pervenirsi alla conclusione dell'inammissibilità del nuovo ricorso perché la presentazione di un secondo ricorso avente ad oggetto una ulteriore posta creditoria discendente dallo stesso fatto costitutivo comporterebbe la violazione del principio di infrazionabilità della domanda. Sempre a motivo della infrazionabilità della domanda *"deve escludersi la possibilità che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi recurring, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi up front, magari invocando la riunione dei ricorsi, salva la possibilità di rinunciare a entrambi e proporre successivamente un ricorso unitario volto alla retrocessione di tutti i costi ripetibili in conseguenza della estinzione anticipata del finanziamento".*

Nel caso di specie non risulta la presentazione all'ABF di precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame, con i quali era già stata domandata la retrocessione di costi in conseguenza dell'estinzione anticipata.

Le parti allegano conteggio estintivo da cui risulta che il finanziamento in esame è stato estinto con decorrenza dal 30/06/2017.

Entrambe le parti concordano che il prestito sia stato estinto in corrispondenza della 37^a rata. Non concordano, tuttavia, sul numero delle rate restanti: la cliente sostiene che ne mancherebbero 83, in quanto originariamente il piano di ammortamento prevedeva 120 rate. L'intermediario, invece, evidenzia che – in ragione del fatto che il finanziamento è stato estinto tramite l'erogazione del TFR – il piano di ammortamento abbia subito una rimodulazione, per effetto della conseguente riduzione del capitale residuo, come



rappresentato di seguito, passando dalle originarie 120 a 71 rate. Tale circostanza trova riscontro nel conteggio estintivo, dove viene indicata una durata di 71 rate.

Dalla quietanza liberatoria risalente al luglio 2017 (coerente pertanto con un'estinzione del finanziamento avvenuta nel giugno 2017, in corrispondenza con la rata n. 37), parrebbe poi che il prestito sia stato estinto subito dopo la predetta riduzione del debito residuo, tramite versamento di un'ulteriore somma da parte del datore di lavoro della cliente. Tale importo ha coperto interamente l'ammontare dovuto dalla cliente, residuando inoltre un credito in favore della stessa.

Dallo sviluppo del piano del prestito si ricava che gli interessi non sono stati trattenuti anticipatamente dall'intermediario, ma venivano calcolati a ciascuna scadenza con riferimento al capitale residuo e corrisposti come parte della relativa rata.

Pertanto, per quel che riguarda gli interessi - di cui la cliente chiede la restituzione, o meglio la deduzione dal capitale residuo, tenendo conto di 83 rate estinte anticipatamente - si deve tener conto del piano di ammortamento rimodulato secondo quanto affermato dall'intermediario.

Quanto, invece, agli oneri commissionali, che sono stati trattenuti in sede di erogazione del prestito, si deve tener conto del piano di ammortamento originario, che prevedeva un totale 120 rate, in quanto detti oneri sono stati determinati nel contratto ipotizzando una durata di 120 mesi dell'ammortamento (cfr. Collegio di Torino, decisioni nn. 26802/18 e 18468/20). Peraltro, lo stesso intermediario nel conteggio estintivo ha abbuonato le commissioni intermediario secondo il piano di ammortamento originario, come emerge confrontando la somma restituita in sede di estinzione con quella risultante dal piano sottoscritto dal cliente al momento della stipula del contratto, che prevedeva 120 rate.

In merito alla domanda di restituzione dell'eccedenza TFR, la somma risulta già restituita dall'intermediario, come confermato anche dal cliente.

Con riferimento alla commissione in favore dell'intermediario, la clausola distingue una quota non rimborsabile (€ 2.008,43) e una quota rimborsabile (€ 860,75).

Quanto alla quota non ripetibile, in base all'orientamento condiviso dei Collegi, in linea con quanto previsto dal Collegio di coordinamento n. 5031/2017, la commissione a favore dell'intermediario finanziatore è da intendersi interamente *recurring* in quanto remunera, tra gli altri, *"gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista"*. Per il rimborso si applica il criterio *pro rata temporis*.

Quanto alla quota ripetibile della commissione, il contratto ne sancisce la ripetibilità "pro quota, secondo la curva degli interessi". La quota non maturata deve essere, dunque rimborsata con applicazione del criterio contrattuale.

Con riferimento alle Commissioni agente, si deve affermare la loro natura *recurring*, in quanto remunerano «pubblicità» e «presidio del territorio» e, conseguentemente, sono da rimborsare, per la quota non maturata, secondo il criterio *pro rata temporis*.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dati di riferimento del prestito

| | | | |
|------------------------------|-------------|--|--------|
| Importo del prestito | € 21.359,33 | Tasso di interesse annuale | 7,00% |
| Durata del prestito in anni | 10 | Importo rata | 248,00 |
| Numero di pagamenti all'anno | 12 | Quota di rimborso pro rata temporis | 69,17% |
| Data di inizio del prestito | 01/05/2016 | Quota di rimborso piano ammortamento - interessi | 51,24% |

| rate pagate | 37 | rate residue | 83 | Importi | Natura onere | Percentuale di rimborso | Importo dovuto | Rimborsi già effettuati | Residuo |
|--|----|--------------|----|----------|-----------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|
| Oneri sostenuti | | | | | | | | | |
| Commissioni intermediario finanziario - quota non ripetibile | | | | 2.008,43 | Recurring | 69,17% | 1.389,16 | | 1.389,16 |
| Commissioni intermediario finanziario - quota ripetibile | | | | 860,75 | Criterio contrattuale | | 441,03 | 441,03 | 0,00 |
| Commissioni di distribuzione | | | | 892,80 | Recurring | 69,17% | 617,52 | | 617,52 |
| Totale | | | | 3.761,98 | | | | | 2.006,68 |

| | |
|----------------------|--|
| Campi da valorizzare | |
| Campi calcolati | |

Il cliente, pertanto, ha diritto ad ottenere la restituzione dell'importo di € 2.007,00 (importo arrotondato in seguito alle modifiche alle Disposizioni ABF in vigore dal 1.10.2020), oltre interessi legali a decorrere dal reclamo al saldo (Collegio di coordinamento n. 5304/2013, secondo cui *"Il rimborso, infatti, deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, con la conseguenza che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione"*).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.007,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA